

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-357/89*

I — Antefatti e procedimento

1. *Contesto giuridico*

La *Wet op de Studiefinanciering* (legge sul finanziamento degli studi, *Staatsblad*, 1986, pag. 252, in prosieguo: la «WSF») ha introdotto nei Paesi Bassi, con effetto dal 1° ottobre 1986, un sistema di sovvenzionamento degli studi inteso a fornire allo studente un reddito che gli consenta di far fronte alle spese connesse agli studi ed al suo mantenimento. Ogni studente olandese o equiparato, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, ha diritto ad un sussidio, a condizione che non disponga di redditi sufficienti. La WSF opera una distinzione tra una borsa di base, non restituibile e concessa a prescindere dalla situazione economica dei genitori, ed un sussidio integrativo consistente in un prestito a interessi e/o in una borsa di studio integrativa.

Gli studenti stranieri equiparati agli studenti olandesi in forza della WSF sono quelli in possesso di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Essi possono giovare del sistema di finanziamento degli studi se sono di età inferiore ai 23 anni e se i loro genitori hanno soggiornato nei Paesi Bassi ininterrottamente per almeno tre anni. Di questo periodo triennale non si tiene conto qualora almeno uno dei genitori eserciti o abbia esercitato attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi e sia cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità europee o di determinati altri paesi.

Gli studenti i quali siano essi stessi stati residenti nei Paesi Bassi ininterrottamente per tre anni e siano orfani, oppure coniugati, o ancora di età superiore ai 21 anni, possono parimenti giovare del finanziamento degli studi, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il permesso di soggiorno a tempo determinato sia stato loro rilasciato in via temporanea.

2. *Antefatti della controversia nella causa principale*

Alla fine del 1985 la ricorrente nella causa principale, la signora V. J. M. Raulin (nata il 12 novembre 1958, cittadina francese), stabiliva la propria dimora nei Paesi Bassi. Nel marzo del 1986 essa stipulava, per il periodo 5 marzo — 3 novembre 1986, un contratto di lavoro nel quale era espressamente stabilito che nessuna garanzia poteva esserle offerta quanto al numero di ore di lavoro da prestare e che salario, ferie retribuite, ecc., erano dovute dal datore di lavoro solo qualora la signora Raulin avesse effettuato, su chiamata del datore di lavoro, prestazioni lavorative come inserviente. Sulla base del suddetto contratto, la signora Raulin esercitava una determinata attività durante il periodo compreso tra il 5 e il 21 maggio 1986 (per un totale di 60 ore). Il 1° agosto 1986, pur non essendo in possesso di titolo di soggiorno, la ricorrente iniziava a frequentare corsi giornalieri a tempo pieno presso la Gerrit Rietveld Academie, un istituto di arti figurative, di Amsterdam.

Il 5 dicembre 1986 la signora Raulin presentava, ai sensi della WSF, una domanda di

* Lingua processuale: Polandese.

finanziamento dei propri studi al Minister van Onderwijs en Wetenschappen (ministro della Pubblica istruzione e della Ricerca scientifica), nella quale faceva contemporaneamente richiesta di una borsa di base e di un sussidio integrativo. Tale domanda veniva respinta, sul rilievo che, a norma della WSF, la richiedente non poteva essere equiparata ad un cittadino olandese, non essendo in possesso del titolo di soggiorno prescritto a tal fine. Avverso la decisione di rigetto essa inoltrava un reclamo presso il Minister van Onderwijs en Wetenschappen. Poiché quest'ultimo aveva respinto il reclamo, la signora Raulin adiva con ricorso il College van Beroep Studiefinanciering (organo giurisdizionale competente a conoscere in ultimo grado delle controversie in tema di assegnazione del finanziamento degli studi). Dinanzi a questo collegio la signora Raulin argomentava che il suo contratto di lavoro avventizio le conferiva lo status di « lavoratore » ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE e che essa aveva pertanto titolo per ottenere un sussidio per le spese degli studi e di mantenimento ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2). In subordine, la ricorrente sosteneva che, essendo comunque cittadina comunitaria residente nei Paesi Bassi per motivi di studio, essa aveva diritto, in forza del generale principio di parità di trattamento enunciato nell'art. 7 del Trattato CEE, alla parte del sussidio che viene corrisposta agli studenti aventi la cittadinanza olandese per compensare le spese di iscrizione.

Ritenendo che la soluzione della controversia presupponesse un'interpretazione delle pertinenti norme comunitarie, il College van Beroep Studiefinanciering, con ordinanza 24 novembre 1989, sottoponeva alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

- « 1) Se le caratteristiche dell'attività svolta da una persona che ha stipulato un contratto di lavoro a chiamata portino ad escludere che questa persona sia considerata lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE.
- 2) Se la circostanza che una persona abbia svolto o inteso svolgere soltanto per poco tempo un'attività di natura economica, per esempio nell'ambito di un contratto di lavoro a chiamata, sia rilevante per valutare se si tratti di attività avente così scarsa rilevanza da risultare manifestamente marginale ed accessoria, con conseguente inapplicabilità delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori.
- 3) Se lo status di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE debba essere valutato alla luce di tutte le attività precedentemente svolte dal lavoratore subordinato nell'ambito della Comunità europea o esclusivamente sulla base dell'ultima attività svolta nello Stato membro che lo ospita.
- 4) Se un lavoratore migrante che ha lasciato (volontariamente o involontariamente) il suo precedente lavoro per frequentare un corso di studi allo scopo di acquisire nuove qualificazioni nell'ambito della propria attività professionale possa mantenere il proprio status di lavoratore ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, nonostante l'inesistenza di un qualsiasi legame fra la sua precedente attività e gli studi da lui prescelti, e possa, su tale base, rivendicare gli stessi vantaggi sociali di cui godono i lavoratori nazionali aventi il suo stesso status.

- 5) Se il fatto di esigere il permesso di soggiorno per consentire allo studente migrante di accedere al finanziamento dei suoi studi, mentre la stessa condizione non è imposta agli studenti aventi la cittadinanza dello Stato membro interessato, costituisce una discriminazione vietata dall'art. 7 del Trattato CEE.
- 6) Se il cittadino di uno Stato membro che sia stato ammesso a seguire un corso di formazione professionale in un altro Stato membro tragga dalle pertinenti norme dell'ordinamento comunitario un diritto a soggiornare nel secondo Stato membro per potervi frequentare il suddetto corso di formazione professionale. In caso di soluzione affermativa, se il predetto cittadino possa esercitare il diritto di soggiorno indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno da parte del secondo Stato membro. Se, in tal caso, le autorità del secondo Stato membro possano rilasciare un permesso di soggiorno sottoposto a condizioni limitative per quanto riguarda lo scopo e la durata del soggiorno nonché per quanto riguarda il possesso di mezzi di sostentamento da parte dell'interessato.
- 7) Se un sistema di finanziamento degli studi (quale quello disposto dalla WSF olandese), che non operi distinzioni fra il rimborso delle spese di accesso all'insegnamento ed il rimborso delle spese di sostentamento, rientri in tutto o in parte nella sfera d'applicazione del Trattato CEE (ed in particolare degli artt. 7 e 128 di questo Trattato).

Qualora vi rientri solo parzialmente, se la circostanza che tale sistema di finanziamento degli studi non operi la distinzione di cui sopra implichi che al cittadino di un altro Stato membro il quale, in ipotesi, si rechi a frequentare

nei Paesi Bassi un corso di formazione professionale debba eventualmente riconoscersi il finanziamento integrale delle spese scolastiche [come per esempio quelle elencate nell'art. 12, n. 1, lett. c), della WSF] oppure soltanto una quota (proporzionale) dell'importo al quale avrebbe del resto diritto in caso di piena applicazione nei suoi riguardi delle disposizioni della WSF relative al livello del finanziamento degli studi da concedere ».

3. Procedimento dinanzi alla Corte

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 27 novembre 1989.

In conformità dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte, il 23 febbraio 1990, il governo olandese, rappresentato dal signor B. R. Bot, segretario generale del ministero degli Affari esteri; il 7 marzo 1990, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius e dal signor B. J. Drijber, in qualità di agenti; l'8 marzo 1990, il governo tedesco, rappresentato dai signori E. Röder e J. Karl, in qualità di agenti; il 22 marzo 1990, il governo italiano, rappresentato dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato; e il 29 marzo 1990, il governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J. E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte

1. La nozione di « lavoratore » ai sensi dell'art. 48 del Trattato (prime tre questioni)

Il *governo olandese* rileva come la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro sia il fatto che una persona fornisce prestazioni, per un dato periodo, ad un'altra persona e sotto la direzione della stessa, ricevendone come corrispettivo una retribuzione (v. in particolare sentenza 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray, Racc. pag. 1621, punto 12 della motivazione). Il criterio essenziale non è un criterio formale, come la natura del vincolo giuridico, bensì un criterio materiale, in virtù del quale deve trattarsi di attività lavorativa subordinata *reale ed effettiva*. Sul punto, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, di massima, un lavoratore a tempo parziale è anch'egli un « lavoratore » ai sensi dell'art. 48 del Trattato. Tuttavia, come emerge dalla sentenza 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, (Racc. pag. 1035), diverso è il caso delle « attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie ». Il *governo olandese* reputa che siffatta ipotesi nel caso di specie ricorra: l'interessata ha lavorato solo per un periodo di dodici giorni e per cinque ore al giorno, talché la sua attività si pone come puramente marginale ed accessoria.

Analogo rilievo dovrebbe farsi ove dovesse risultare che l'interessata aveva in precedenza esercitato attività reali ed effettive in un altro Stato membro della CEE. Secondo il *governo olandese*, la nozione di lavoro « effettivo » richiamata nelle sentenze 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf, (Racc. pag. 1741), e 23 marzo 1982, Levin, già ci-

tata, postula che ai fini della determinazione della nozione di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato occorre fondarsi esclusivamente sulle attività da ultimo esercitate nello Stato membro ospitante.

Pertanto, il *governo olandese* conclude osservando che una persona che ha lavorato solo per un periodo di dodici giorni e per cinque ore al giorno, nell'ambito di un contratto di lavoro avventizio, non può essere considerata lavoratore ai sensi del Trattato CEE.

Secondo il *governo tedesco*, le prime tre questioni non necessitano di alcuna soluzione, essendo irrilevanti ai fini della decisione.

Il *governo italiano* ritiene che, avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte, e segnatamente alle citate sentenze Levin e Kempf, una persona che ha stipulato un contratto di lavoro avventizio vada considerata lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE, a ciò non ostando — in quanto risultino accertati il lavoro effettuato e la natura subordinata del medesimo — da un lato, a priori, il carattere irregolare ed eventuale dello svolgimento della prestazione lavorativa e, dall'altro, a posteriori, il volume modesto di lavoro effettivamente prestato.

Il *governo del Regno Unito* osserva, muovendo dalla giurisprudenza della Corte (in particolare la sentenza 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121), che la semplice stipulazione di un contratto avente ad oggetto prestazioni lavorative non è bastevole a conferire alla parte contraente lo status di lavoratore. Per potersi avvalere di tale status, è necessario che siano real-

mente fornite delle prestazioni e che tali prestazioni configurino inoltre un'*attività reale ed effettiva*. La natura delle attività di una persona che, come la signora Raulin, lavori solo su chiamata, come pure la durata del periodo di lavoro, sono alcuni dei criteri ai quali si deve far ricorso per valutare se le sue attività siano reali ed effettive oppure siano puramente marginali ed accessorie. Comunque sia, prosegue il Regno Unito, trattasi di una questione da valutare alla luce delle circostanze del caso concreto e, come tale, soggetta alla cognizione del giudice nazionale.

Dal momento che la ricorrente non si è stabilita nei Paesi Bassi con lo scopo di esercitare in questo paese un'attività lavorativa e che dall'ordinanza di rinvio non emerge alcuna precisazione in ordine alla natura delle sue attività prima del suo trasferimento nei Paesi Bassi alla fine del 1985, la terza questione è superflua, in relazione alla soluzione del caso in esame, sicché la Corte, a giudizio del Regno Unito, dovrebbe astenersi dal pronunciarsi su di essa.

Preliminarmente all'esame delle prime tre questioni, la *Commissione* sottolinea le caratteristiche di un contratto di lavoro avventizio stipulato con un datore di lavoro. In forza di un simile contratto, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di effettuare delle prestazioni unicamente quando egli abbia bisogno dei suoi servizi. Il lavoratore a chiamata si distingue pertanto dal lavoratore a tempo parziale, dal lavoratore a tempo definito e dal prestatore di servizi.

La Commissione ricorda come da una giurisprudenza costante risulti che le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori sono applicabili solo se si tratti di attività reali ed effettive e non puramente marginali

ed accessorie (v., in particolare, sentenze *Betray e Levin*, dianzi citate). Non esiste alcun elemento per determinare a priori se l'interessato debba considerarsi alla stregua di un lavoratore comunitario. Il giudice nazionale deve tener conto congiuntamente dei vari elementi che intervengono nella valutazione del criterio delle attività reali ed effettive. Deve trattarsi di attività aventi natura economica, esercitate per un numero minimo di ore settimanali e per un certo numero di mesi.

Con riferimento al caso della signora Raulin, la Commissione ritiene che la natura delle attività da lei esercitate non osti a che la medesima venga considerata lavoratore comunitario, ma la durata delle suddette attività è talmente ridotta da potersene ipotizzare una natura puramente marginale ed accessoria; la Commissione sottolinea tuttavia che compete al giudice nazionale pronunciarsi su tale punto alla luce delle circostanze di fatto.

Argomentando dalla sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86, *Lair*, (Racc. pag. 3161), la Commissione osserva che, nel valutare lo status di « lavoratore », tutte le attività esercitate dall'interessato nello Stato membro ospitante debbono essere prese in considerazione, ma che l'obiettivo dell'integrazione del lavoratore migrante nella vita sociale del paese ospitante non postula che le attività esercitate in altri Stati membri vadano prese in considerazione come se fossero state svolte nel paese ospitante.

2. Conservazione dello status di lavoratore (quarta questione)

Alla luce della soluzione che esso prospetta per le prime tre questioni, il *governo olandese*

dese ritiene che la quarta questione sia priva di oggetto. Nondimeno esso fa rilevare, per scrupolo di completezza, che una soluzione negativa a tale questione è il corollario della citata sentenza Lair, nella quale la Corte ha dichiarato che un cittadino di un altro Stato membro che abbia intrapreso studi universitari nello Stato ospitante dopo avervi svolto attività lavorative si considera aver conservato il proprio status di lavoratore soltanto qualora sussista una correlazione tra la pregressa attività lavorativa e gli studi in parola. Ne consegue, a contrario, che la totale assenza di una correlazione di tal genere comporta che l'interessato non può conservare lo status di lavoratore.

I governi tedesco, italiano e del Regno Unito richiamano del pari la necessità di una correlazione tra l'attività professionale e gli studi intrapresi. Stante l'assenza di una tale correlazione nel caso di specie, essi propongono di risolvere la questione in senso negativo. Il Regno Unito aggiunge che l'esigenza di una correlazione di questo tipo riveste particolare importanza in quanto gli studenti svolgono molto spesso lavori saltuari non qualificati.

La Commissione sottolinea la necessità di una correlazione tra la pregressa attività lavorativa e gli studi in questione, condizione che viene enunciata segnatamente nella sentenza Lair, sopra richiamata. L'applicazione di questa giurisprudenza nel caso di specie induce alla conclusione che la ricorrente non ha conservato il proprio status di lavoratore, ammesso che l'abbia mai detenuto. Tuttavia, la Commissione propone tre soluzioni per eludere le conseguenze di questo criterio di continuità. In primo luogo, essa segnala che la ricorrente potrebbe essere considerata disoccupata, non avendo la medesima esercitato in realtà nessuna attività

lavorativa al momento in cui ha iniziato i propri studi. Spetta al giudice nazionale accertare se la ricorrente vada effettivamente considerata disoccupata involontaria. In secondo luogo, è possibile un'interpretazione della sentenza Lair tale da escludere l'applicazione della prescrizione relativa all'esistenza di una correlazione tra le attività pregresse e il tipo di studi prescelto ove l'interessata abbia intrapreso una formazione professionale non universitaria. La Commissione non è tuttavia favorevole a tale approccio, in quanto esso darebbe adito a differenziazioni piuttosto arbitrarie, a seconda che la formazione in questione sia impartita in un'università ovvero in un altro istituto superiore di insegnamento. Terza possibilità è quella di interpretare la nozione di scuola professionale ex art. 7, n. 3, del regolamento n. 1612/68 in un senso talmente ampio da ricomprendere in essa anche una scuola di arti figurative. La fondatezza di una simile impostazione sarebbe tuttavia discutibile, alla luce della sentenza 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, (Racc. pag. 3205), nella quale la Corte ha espressamente escluso che un'università sia una scuola professionale.

Atteso quanto sopra, la Commissione conclude che un cittadino di un paese della Comunità, il quale abbia volontariamente posto fine alle proprie attività in uno Stato membro per iniziare a seguire una formazione del tutto priva di connessione con le sue precedenti attività, ha perduto il proprio status di lavoratore.

3. *Il diritto di soggiorno dello studente (questioni quinta e sesta)*

Il governo olandese riconosce l'esistenza di un principio di diritto internazionale che impedisce ad uno Stato di rifiutare ai propri

cittadini il diritto di entrare nel suo territorio e soggiornarvi, rilevando tuttavia che, in compenso, i cittadini di un altro Stato membro debbono di volta in volta attenersi alle specifiche norme nazionali o comunitarie per conseguire legalmente il loro titolo di soggiorno. L'art. 7 del Trattato CEE non osta pertanto a che ai cittadini stranieri venga richiesto un valido permesso di soggiorno come condizione per fruire del regime di finanziamento istituito dalla WSF.

Quanto alla sesta questione, il governo olandese richiama la sentenza 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier, (Racc. pag. 593), nella quale la Corte ha affermato che il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, enunciato all'art. 7 del Trattato CEE, riguarda in particolare le condizioni di accesso alla formazione professionale.

Questa sentenza riguarda in modo specifico la tassa d'iscrizione scolastica e non il diritto di soggiorno. Gli artt. 7 e 128 del Trattato CEE non possono interpretarsi nel senso che la semplice circostanza che una persona sia stata formalmente ammessa a seguire una formazione professionale le conferisca un diritto di soggiorno nello Stato in cui tale formazione è impartita. Un simile diritto di soggiorno può desumersi solo dalle pertinenti norme del diritto comunitario, con la conseguenza che il diritto di soggiorno per gli studenti potrà divenire realtà solo quando il Consiglio avrà adottato la proposta di direttiva presentata a tal fine [COM (89) 675 def., GU 1990, C 26, pag. 15]. Il governo olandese suggerisce quindi una soluzione negativa della prima parte della sesta questione, così da rendere superflua la soluzione delle altre parti della stessa questione.

Il *governo tedesco* osserva che le condizioni di accesso alla formazione professionale rientrano nella sfera di applicazione del Trattato e che l'imposizione agli stranieri di una tassa d'iscrizione come condizione per l'accesso ai corsi di insegnamento professionale integra una discriminazione fondata sulla nazionalità e vietata dall'art. 7 del Trattato. Ne deriva che non è lecito far dipendere il rimborso delle suddette spese da presupposti che vengono normalmente soddisfatti dai soli cittadini nazionali. Gli Stati membri non possono pertanto far dipendere l'esonero dalle spese d'iscrizione da un'autorizzazione al soggiorno.

Con riguardo alla sesta questione, il *governo tedesco* ritiene che il Trattato CEE non attribuisca alcun diritto di soggiornare agli studenti i quali non possano opporre alcun titolo diverso da quello di studente, come ad esempio quello di lavoratore o membro della famiglia di un lavoratore migrante. Tuttavia, se un simile diritto esistesse, allo stesso modo dovrebbe esistere un diritto ad una autorizzazione a soggiornare. Fatta salva l'applicazione della clausola dell'Ordine pubblico di cui all'art. 48, n. 3, del Trattato CEE, questo diritto non può, in linea di principio, incontrare alcun limite disposto da una norma nazionale.

Il *governo italiano* osserva che, fermo restando il diritto dello Stato membro di adottare le misure che gli consentano di essere costantemente informato degli spostamenti della persona nel suo territorio, il diritto di soggiorno dell'interessato, che quest'ultimo possiede o no lo status di lavoratore, non può essere subordinato ad alcuna condizione riguardante, in particolare, la sua capacità di sovvenire ai propri bisogni.

Il *Regno Unito* sostiene che l'art. 7 del Trattato CEE non conferisce alle persone ammesse a seguire un ciclo di studi in un altro Stato membro il diritto di risiedere in tale Stato, rilevando come la Corte non abbia finora avuto modo di esaminare, come nel caso di specie, se l'ammissione ad un ciclo di studi conferisca automaticamente all'interessato il diritto di risiedere nel paese nel quale tale ciclo di studi si svolge. Il Regno Unito osserva che, allorché il Trattato ha espressamente riconosciuto un diritto di libera circolazione, come il diritto di residenza, esso ha affiancato a tale diritto talune limitazioni (v. ad esempio gli artt. 48 — 51 nonché 52, 56 e 60). Ora, supponendosi che l'art. 7 del Trattato CEE sia sufficiente ad attribuire ad uno studente il diritto di risiedere in qualsiasi Stato membro nel quale egli sia stato ammesso a seguire un ciclo di studi, tale diritto non verrebbe più assoggettato ad alcuna clausola limitativa. Poiché il Trattato non conferisce, in altri casi, il diritto illimitato di entrare e di risiedere, ciò dimostra, a parere del Regno Unito, che l'art. 7 non conferisce agli studenti nessun diritto di entrata e di soggiorno.

Esso aggiunge che, nell'ipotesi in cui, contrariamente a tale punto di vista, la Corte ritenga che l'art. 7 involga il diritto di entrare in uno Stato membro, tale diritto non potrebbe essere diverso da quelli attribuiti da altre norme del Trattato, onde esso dovrebbe soggiacere a quelle condizioni idonee a garantire che il suo esercizio sia subordinato ai legittimi interessi degli Stati membri.

La *Commissione* osserva che le questioni sub 5, 6 e 7 muovono dalla premessa che lo studente migrante non sia un lavoratore, ma abbia soltanto lo status di studente. Essa aggiunge che, sotto il profilo sistematico, sarebbe stato più logico partire dalla settima questione allo scopo di accertare se il finanziamento degli studi sia o no riferibile alla sfera di applicazione del Trattato, posto

che, in caso di soluzione negativa, le questioni quinta e sesta diverrebbero superflue. Con riferimento alla quinta questione, la Commissione segnala che nulla impedisce ad uno Stato membro di obbligare uno studente migrante a procurarsi un permesso di soggiorno, ma che, viceversa, lo stesso Stato membro non può denegare la concessione del finanziamento degli studi ad uno studente migrante facendo leva sulla mancanza di un determinato titolo di soggiorno, ove sia assodato che lo studente in questione ha diritto al conseguimento del finanziamento degli studi in forza del diritto comunitario. In caso contrario, tale diritto al finanziamento sarebbe praticamente illusorio, con conseguente privazione di ogni effetto pratico dell'art. 7. La Commissione propone pertanto di risolvere la quinta questione in senso affermativo.

Con riguardo alla prima parte della sesta questione, la Commissione osserva che il diritto all'ammissione ad una formazione professionale alle stesse condizioni dei cittadini diverrebbe illusorio, qualora lo studente che ne è titolare non fosse altresì autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel quale la formazione professionale è impartita. Il diritto di soggiorno costituisce dunque il portato naturale dell'altro diritto. La proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU 1989, C 191, pag. 2, e GU 1990, C 26, pag. 17) muove dal medesimo principio e si contraddistingue da un'altra proposta presentata in pari data, vale a dire la proposta relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori che hanno cessato la loro attività professionale (GU 1990, C 26, pag. 19). Nel caso degli studenti, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno, mentre nel caso dei lavoratori che hanno cessato la loro attività lavorativa, essi lo concedono. Per evitare ogni malinteso, la Commissione reputa opportuno sottolineare che, avendo la proposta di direttiva lo scopo di disciplinare le modalità del diritto di soggiorno degli stu-

denti, il diritto in parola sussiste indipendentemente dall'adozione della direttiva medesima.

In ordine alla seconda parte della sesta questione, la Commissione osserva che il diritto di soggiorno discende direttamente dal Trattato e che gli Stati membri non possono quindi subordinare l'esercizio di questo diritto al possesso di un titolo di soggiorno specifico, posto che, così facendo, essi pregiudicherebbero la diretta efficacia dell'art. 7, primo comma, del Trattato.

Per quanto attiene alla terza parte della questione pregiudiziale anzidetta, la Commissione reputa che gli Stati membri, pur essendo autorizzati a rilasciare un titolo di soggiorno finalizzato esclusivamente al conseguimento di una formazione professionale e per la durata di quest'ultima, non possono tuttavia subordinare il permesso di soggiorno a condizioni che ostacolerebbero soverchiamente l'esercizio del diritto di soggiorno da parte degli studenti migranti.

4. *L'applicazione dell'art. 7 del Trattato CEE (settima questione)*

Il governo olandese ricorda come il sistema di borse di studio istituito dalla WSF consti di due elementi di finanziamento degli studi, ossia la borsa di base ed il sussidio integrativo agli studi. La concessione della borsa di base, un assegno mensile pari a 620,15 HFL, non avviene in funzione dell'entità dei redditi dei genitori dello studente, mentre il sussidio integrativo consiste in un prestito ad interessi concesso assieme ad una borsa di studio integrativa. L'importo di questi ultimi varia in funzione dei redditi dei geni-

tori. L'ammontare dell'intervento è commisurato al bilancio mensile di uno studente, il quale si compone di vari elementi, quali in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l'acquisto di libri e le spese per l'accesso all'insegnamento nonché le eventuali spese relative all'assicurazione di malattia.

Il governo olandese fa rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'ausilio finanziario concesso dalle pubbliche autorità per il finanziamento degli studi non rientra nella sfera di applicazione del Trattato CEE se non nella misura corrispondente alla copertura della tassa d'iscrizione. Muovendo da questa giurisprudenza, il governo olandese assume che il sussidio integrativo, come pure la borsa di base, esulano completamente dalla sfera di applicazione degli artt. 7 e 128 del Trattato, posto che il sussidio integrativo è uno strumento di politica sociale e la borsa di base non presuppone alcuna specifica correlazione con l'accesso all'insegnamento professionale. Invero, lo scopo della borsa di base è quello di attribuire un'ampia autonomia finanziaria agli studenti e di contribuire al regolare svolgimento dei loro studi. Qualsiasi tentativo di presentare la borsa di base secondo i vari fattori di costo sarebbe artificioso ed estraneo al sistema generale istituito dalla WSF. Il governo olandese ne desume quindi che un regime di finanziamento degli studi che non operi alcuna distinzione tra spese di sostentamento e spese di accesso all'insegnamento non rientra, né in tutto né in parte, nella sfera d'applicazione degli artt. 7 e 128 del Trattato CEE.

I governi tedesco, italiano e del Regno Unito ritengono che un finanziamento degli studi, comè quello previsto dalla WSF, può essere considerato alla stregua di un vantaggio so-

ziale al quale è ammesso a fruire un lavoratore di un altro Stato membro, mentre uno studente migrante, che non è considerato lavoratore, non può, in base all'art. 7 del Trattato, pretendere un simile finanziamento se non nei limiti in cui esso è destinato a compensare le spese d'iscrizione o d'accesso al corso di formazione. Aggiunge il Regno Unito che, poiché i vari Stati membri hanno sistemi amministrativi dissimili per disciplinare l'accesso degli studenti agli aiuti, spetta ai giudici nazionali accertare quali spese una determinata sovvenzione sia destinata a compensare.

La *Commissione* riconosce che il sussidio integrativo, il quale viene concesso in funzione dei redditi dello studente e dei genitori e appartiene pertanto alla politica dell'insegnamento ed alla politica sociale, esula

dalla sfera di applicazione dell'art. 7 del Trattato. Per contro, la borsa di base è una forma di aiuto pubblico che prescinde dal livello dei redditi. Non è escluso che una parte fittizia di tale borsa di studio serva a compensare la tassa d'iscrizione nonché altre spese connesse alla formazione. Il giudice nazionale deve direttamente accertare se la borsa di base compensi totalmente o parzialmente la tassa d'iscrizione ed altre eventuali spese. Se tale compensazione è parziale, l'art. 7 del Trattato impone che gli studenti migranti fruiscano di questo aiuto solo in misura proporzionale.

Gordon Slynn
giudice relatore